



COMUNE DI BOLSENA
Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del 06-06-2025

Oggetto: TRIBUTI: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI APPROVAZIONE TESTO INTEGRATO

L'anno duemilaventicinque il giorno sei del mese di giugno alle ore 14:00 convocato, in modalità mista, con avvisi consegnati a norma di legge, si è riunito in presenza il Consiglio comunale in seduta e in Prima convocazione. Assume la presidenza il Dott. Andrea Di Sorte - Sindaco assistito dal Segretario Comunale Simona Magalotti incaricato della redazione del presente verbale.

Dei consiglieri in carica, corrispondenti al numero dei consiglieri assegnati dalla legge al Comune di Bolsena, elencati in ordine di anzianità, risultano

Componenti	Qualifica	Presenti / Assenti
Di Sorte Andrea	Sindaco	Presente
Bruti Raffaella	Vice Sindaco	Presente
Emidi Daniele	Consigliere	Presente
Adami Riccardo	Consigliere	Presente
Stella Jacopo	Consigliere	Presente
Basili Andrea Jorge	Consigliere	Presente
Brischia Leonardo	Consigliere	Presente
Cardarelli Massimo	Consigliere	Presente
Parrano Simone	Consigliere	Presente
Masi Claudio	Consigliere	Presente
Cozza Caposavi Vesmile Francesco	Consigliere	Presente
Sanna Anthea	Consigliere	Assente
Polsi Emilia	Consigliere	Presente

Presenti 12 - Assenti 1

Il Presidente, accertato il numero legale, illustra il punto all'o.d.g., oggetto del presente verbale, quindi mette ai voti la seguente proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- [l'art. 1, c. 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- [l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#) che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, con l'eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamato [l'art. 1, cc. 641-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) (Legge di Stabilità 2014);

Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 116/2020, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del Dlgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- *sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del d.Lgs. 152/2006;*
- *sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del d.lgs. 152/2006;*

Richiamato l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 con il quale vengono attribuite all'ARERA funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

“a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;

c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;

d) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'[art. 203 del D.Lgs 152/2006](#);

f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;

m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;

n) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta”.

Richiamata la deliberazione emanata da ARERA n 15/2022/R/Rif del 18.01.2022 di parziale modifica della propria deliberazione n. 444/2019/R/RIF nella quale si approva il TQRIF

(Testo Unico per la Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) con applicazione dal 01.01.2023 e con possibilità di scelta del quadrante di partenza per ogni Ente;

Considerati inoltre:

- [l'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#) recante disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- [l'art. 149, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) che recita: *“3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza [dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*
- [l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#) che dispone: *“16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui [all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*
- [l'art. 3, c. 5-quinquies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228](#) che dispone: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga [all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data*

successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

- *l'art. 10 ter del D.L. 25/2025 che differisce al 30 giugno il termine previsto dall'art. 3 c. 5-quinquies DL 228/2021;*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della disciplina sulla Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n 7 del 22/03/2023;

Ritenuto opportuno meglio specificare nel Regolamento le attività oggetto di assimilazione alle categorie stabilite dal D.P.R. 158/1999 esclusivamente per una maggiore chiarezza e trasparenza nei confronti dei contribuenti;

Rilevata quindi la necessità di procedere alla modifica dell'art 18 del Regolamento come di seguito:

- aggiunta, dopo il comma 1, dei seguenti commi n. 2 e 3:

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. Le attività di cui all'allegato "B" sono associate alle categorie riportate nello stesso.

- aggiungere il seguente Allegato B:

ALLEGATO "B" - ASSIMILAZIONI

Utenze non domestiche, Comuni fino a 5.000 abitanti (D.P.R. 158/1999).		Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti. Attività assimilate.
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Cinema, teatro e sala giochi
04	Esposizioni, autosaloni	Autorimesse, magazzini, rimessaggio, locali deposito
05	Alberghi con ristorante	Agriturismi con ristorante
06	Alberghi senza ristorante	Agriturismi senza ristorante
17	Bar, caffè, pasticceria	Gelateria, enoteca, paninoteca, birreria

Considerato che le modifiche e le integrazioni proposte al Regolamento, per una più semplice consultazione, rendono opportuno e necessario procedere ad approvare il nuovo testo del Regolamento della tassa sui rifiuti;

Richiamati:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'articolo 15, comma 1 - lettera a), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ove si prevede che: "15. A decorrere

dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- il comma 15 ter del suddetto art. 13 del D.L.n.201/2011, che prevede che gli atti relativi alla Tari sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono a condizione che la pubblicazione sul sito internet <http://www.finanze.gov.it/> avvenga entro e non oltre il 28 ottobre dello stesso anno e che, a tal fine, essi devono essere trasmessi, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Tributi;

Visto il parere favorevole in merito, reso dal Revisore dei Conti in data 04.06.2025 ed acquisito al protocollo in pari data con il n. 5931, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il [D.Lgs n. 267/2000](#) (TUEL);

Visto lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con la seguente votazione:

- Presenti e votanti n. 12
- Voti favorevoli n. 9 (Andrea Di Sorte, Raffaella Bruti, Daniele Emidi, Riccardo Adami, Jacopo Stella, Andrea Jorge Basili, Leonardo Briscia, Massimo Cardarelli, Simone Parrano)
- Voti contrari n. 0

- Astenuti n. 3 (Claudio Masi, Francesco Cozza Caposavi Vesmile e Emilia Polsi)

DELIBERA

1) per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate, di modificare il vigente *“Regolamento per l’applicazione della disciplina sulla Tassa sui Rifiuti (TARI)”* approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 22/03/2023 come segue:

- aggiungere all’art. 18, dopo il comma 1, i seguenti commi n. 2 e 3:

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. Le attività di cui all’allegato “B” sono associate alle categorie riportate nello stesso.

- aggiungere il seguente Allegato B

ALLEGATO “B” - ASSIMILAZIONI

Utenze non domestiche, Comuni fino a 5.000 abitanti (D.P.R. 158/1999).		Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti. Attività assimilate.
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Cinema, teatro e sala giochi
04	Esposizioni, autosaloni	Autorimesse, magazzini, rimessaggio, locali deposito
05	Alberghi con ristorante	Agriturismi con ristorante
06	Alberghi senza ristorante	Agriturismi senza ristorante
17	Bar, caffè, pasticceria	Gelateria, enoteca, paninoteca, birreria

2) di approvare il nuovo testo del *“Regolamento per l’applicazione della disciplina sulla Tassa sui Rifiuti (TARI)”*, riportato in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto, inoltre, che ai sensi [dell’art. 53, c. 16, L. n. 388/2000](#), il regolamento produce effetti dal 1° gennaio 2025;

4) di dare mandato al Responsabile del servizio di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato *“Regolamento per l’applicazione della disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”*;

5) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della deliberazione e dell'allegato regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto [dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#) nelle forme indicate dal D.M. MEF 20 luglio 2021 “*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*”;

Il Segretario Comunale
Simona Magalotti

Il Sindaco
Dott. Andrea Di Sorte

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m., dal 09-06-2025 al 24-06-2025 (n° 758 reg. pubbl.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Simona Magalotti

Pubblicata all'albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m., per 15 giorni consecutivi, dal 09-06-2025 al 24-06-2025, esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 124 1° comma e dell'art. 134 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Il Segretario Comunale
Simona Magalotti

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Antonella Menichetti

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)

Il Responsabile di ragioneria
Dott.ssa Maria Antonella Menichetti